

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato in via provvisoria quale supplente
del componente effettivo designato dal
C.N.C.U. |

nella seduta dell'8 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle controdeduzioni inoltrate dalla convenuta emerge che la ricorrente – a fronte di un investimento di circa 300 milioni di lire effettuato nel 1999 – a fine 2005 aveva disinvestito “*totalmente*” la sua posizione, “*incassando euro 83.000,00*”.

Va chiarito, in via preliminare, che i rapporti inerenti la controversia sono stati oggetto di diverse vicende societarie. In particolare, inizialmente facevano capo ad una SIM; con decorrenza 1.1.2004, a seguito della cessione “*di ramo d'azienda riconducibile alla rete dei promotori finanziari*”, i rapporti con la ricorrente venivano trasferiti all'intermediario destinatario del reclamo; dal 7.7.2008, infine, a seguito di “ *fusione per incorporazione*”, i rapporti con la clientela sono stati acquisiti dalla convenuta.

La ricorrente dichiara che a partire dal 2003 non aveva più ricevuto nessun rendiconto “*in forma ufficiale*” e, per questo motivo, aveva inoltrato diversi reclami.

Al ricorso viene allegato il reclamo del 3.11.2008, in cui la ricorrente lamentava la mancata risposta alle sue precedenti richieste (fatte pervenire tramite raccomandate con ricevute di ritorno) di invio della documentazione relativa al proprio conto corrente (c/c) ed ai conti titoli ad esso collegati.

In data 25.2.2009 la ricorrente aveva inoltrato alla banca convenuta un ulteriore reclamo (allegato al ricorso) in cui lamentava il mancato invio della documentazione relativa al conto titoli, nonché l'incompletezza e la scarsa chiarezza della documentazione relativa al



c/c, nel frattempo inviatale dalla banca in data 25.11.2008 in risposta al suo reclamo del 3.11.2008.

In data 15.5.2009 il procuratore della ricorrente inviava un reclamo (allegato al ricorso) all'intermediario convenuto, nel quale chiariva che la ricorrente aveva ricevuto in data 25.11.2008 una nota di riscontro ai suoi precedenti reclami, *“con allegati gli estratti conto del conto corrente collegato al deposito titoli, per gli anni 2004 e 2005, ma non quelli della posizione investimenti”*; nel prosieguo del reclamo il procuratore chiede *“con urgenza”* copia degli estratti conto riferiti agli *“investimenti”* della cliente *“per il periodo 2003 fino al totale disinvestimento del 2005”*.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota del 10.7.2009 il procuratore inoltrava un sollecito (anch'esso allegato al ricorso).

Il 7.1.2010 il procuratore ha presentato ricorso all'ABF. Nella sezione del modulo dedicata alle *“Richieste all'Arbitro”*, il procuratore non ha formulato un *petitum*, bensì ha fatto rimando alla documentazione allegata al ricorso e sin qui richiamata, menzionando, quale *“tipologia di rapporto”* oggetto del ricorso, un deposito titoli.

Dalle controdeduzioni dell'intermediario resistente, acquisite dalla Segreteria Tecnica il 29.4.2010, emergono essenzialmente i seguenti aspetti:

- si conferma il ricevimento del reclamo della cliente datato 3.11.2008, con il quale veniva chiesta *“tutta la documentazione inerente ... i ... conti e conti titoli e qualsiasi tipo di investimento bancario o in titoli ... onde ... effettuare i dovuti necessari controlli”*;
- si dichiara di aver acquisito il rapporto preesistente tra la ricorrente e gli altri intermediari succedutisi nel tempo;
- si dichiara di aver fornito riscontro in data 25.11.2008 al reclamo della cliente, inviando *“la documentazione bancaria (estratti conto relativi alla movimentazione del conto corrente ...) richiesta ... esistente presso i ... [suoi] archivi”* e informando la ricorrente che a quella data non risultavano più in essere posizioni attive a lei intestate;
- si afferma di aver inviato in data 16.4.2010, *“a completamento di quanto già trasmesso”*, al procuratore della ricorrente *“stampa riportante le movimentazioni effettuate relative ai Fondi Comuni di Investimento Mobiliare e Sicav”*, rinvenuta degli archivi anagrafici della banca del gruppo a cui in precedenza facevano capo i rapporti; tale documentazione, allegata alle controdeduzioni, consiste in un tabulato di riepilogo delle movimentazioni in titoli effettuate nel periodo 9.2.2004 – 19.7.2005 al quale sono allegati delle stampe di *“Movimenti Depositanti”* recanti il dettaglio delle singole operazioni;
- si attesta che il c/c intestato alla ricorrente era stato chiuso il 30.8.2005;
- si allega anche un report datato 20.4.2010 tratto dall'anagrafica clienti, relativo ai rapporti intestati alla ricorrente.

DIRITTO

Per poter esaminare la controversia il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della competenza dell'ABF, che è stata esaminata sotto un triplice profilo: temporale, per materia e in merito alla coincidenza tra l'oggetto del ricorso e quello del reclamo.

Con riferimento al primo aspetto, la convenuta - in sede di controdeduzioni - ha richiesto al Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso poiché riferito alla richiesta di documentazione riguardante operazioni antecedenti l'1.1.2007. In merito alla competenza per materia, un chiarimento si rende opportuno, stante l'indicazione nell'oggetto del ricorso di un deposito titoli e la richiesta di informazioni concernenti operazioni di investimento e disinvestimento in titoli. Il terzo aspetto diviene rilevante in considerazione dell'assenza di un *petitum* in sede di ricorso.



Pur nella consapevolezza che, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'ABF non può decidere su controversie che riguardano attività e servizi di investimento, il Collegio ha accertato la propria piena competenza sul ricorso in oggetto, sulla base di diversi ordini di considerazioni:

1. le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18.6.2009 (e successivo aggiornamento del 15.2.2010) prevedono che all'ABF possano essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
2. le citate Disposizioni della Banca d'Italia in materia di ABF prevedono anche che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa contestazione del reclamo (Sezione VI - Par. 4); in forza del principio di "corrispondenza tra chiesto e pronunciato" la Segreteria Tecnica ed il Collegio decidente devono usare cautela nell'interpretare il *petitum* formulato dal ricorrente, nel rispetto del diritto al contraddittorio a favore della controparte;
3. l'oggetto del ricorso in esame, pur non essendo esplicitato in uno specifico *petitum*, è evidentemente costituito dalla richiesta di informazioni riguardanti la documentazione relativa a contratti di conto corrente e di deposito titoli in amministrazione, che costituisce l'oggetto dei vari reclami inoltrati dal ricorrente in fasi successive, ma tutte riconducibili ad una originaria richiesta, nel tempo e sino ad oggi, non pienamente soddisfatta dalla convenuta; i reclami sono allegati al ricorso ed è ad essi che il ricorrente rimanda in luogo della formulazione di uno specifico *petitum*;
4. al pari del conto corrente, anche il deposito titoli in amministrazione è un contratto bancario disciplinato dalle norme civilistiche (art. 1838 c.c.) e rientra, pertanto, tra le operazioni ed i servizi bancari e finanziari di cui al paragrafo 4, Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia; per questo, anche il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari - determinato dall'esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione - è assoggettato alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia. Come sottolineato anche in precedenti pronunce dell'ABF, tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che il contratto di deposito titoli in amministrazione svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento; trattasi, infatti, pur sempre di un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed i propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, d. lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione), rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione.

Con specifico riferimento all'oggetto del ricorso, il Collegio constata innanzitutto che non è possibile verificare un eventuale diritto della ricorrente ad ottenere copia degli estratti conto anche relativamente all'anno 2003, poiché, da un lato, non è stato specificato se a quella data il conto corrente fosse già in essere presso l'intermediario che è subentrato nei rapporti e, dall'altro, le parti non hanno fornito copia del contratto.

Tuttavia, il Collegio rileva che la stessa banca convenuta ha confermato il proprio subentro, per il tramite dell'incorporata, nei rapporti oggetto della richiesta documentale; in considerazione di quanto disposto in materia di successione nei contratti dall'art. 2558 c.c. e in materia di gestione della liquidità dei clienti dal Provvedimento del Governatore della



Banca d'Italia del 4 agosto 2000 ("Regolamento in materia di: adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili e organizzazione interna delle società di intermediazione mobiliare"), in vigore all'epoca dei fatti, ciò è rilevante sia nell'ipotesi che la SIM, con la quale la ricorrente aveva originariamente intrattenuto i rapporti, operasse su delega dei conti liquidità dei propri clienti, sia nell'ipotesi che la SIM risultasse titolare diretta dei conti di liquidità stessi, presso banche, sottorubricandoli ai singoli clienti.

In capo alla banca convenuta è, quindi, il pieno dovere del rispetto, anche nei confronti della ricorrente, sia della normativa di trasparenza, sia degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'incarico.

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385:

"1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

[...]

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni."

Inoltre, la disciplina civilistica e le previsioni del TUB definiscono un quadro normativo in base al quale *"il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato"*.

Infine, la disciplina di trasparenza, vigente al momento dello svolgimento dei fatti (Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari"), dispone in merito alle *Comunicazioni periodiche* (punto 3 della Sezione IV – Comunicazioni alla clientela):

"Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto".

La banca convenuta è, quindi, tenuta a fornire in modo chiaro, completo e circostanziato alla ricorrente le informazioni legittimamente richieste, al fine di consentirle di prendere atto delle operazioni effettuate a valere sui conti correnti e di deposito titoli esistenti all'epoca dei fatti, nonché per essere puntualmente informata in merito all'evoluzione della specifica operazione di investimento citata in sede di reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario fornisca alla ricorrente, nei modi di cui in motivazioni, la documentazione richiesta.

Il Collegio dispone infine, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO